



Bruxelles, 11.6.2013
COM(2013) 435 final

2013/0206 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico
dell'Irlanda**

{SWD(2013) 212 final}

RELAZIONE

Il 7 dicembre 2010 il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio) a sostegno di un ambizioso programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia ad una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell'Unione europea.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, il decimo riesame volto a valutare i progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate, nonché la loro efficacia e il loro impatto economico e sociale.

Tenuto conto delle nuove informazioni intervenute, la Commissione ha proposto [inserire riferimento] di modificare la decisione 2011/77/UE.

È necessaria una decisione aggiuntiva a seguito dell'entrata in vigore del "two-pack" (nello specifico, il regolamento (UE) n. 472/2013), che disciplina tra l'altro la procedura da seguire per modificare le condizioni politiche sottese al programma di aggiustamento economico. Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica ai programmi di aggiustamento macroeconomico in corso alla data della sua entrata in vigore, per i cui adeguamenti, di conseguenza, è richiesta la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico dell'Irlanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che già beneficiano di assistenza finanziaria, compresi quelli che beneficiano del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e/o dello European Financial Stability Facility (EFSF, Fondo europeo di stabilità finanziaria), al momento della sua entrata in vigore.
- (2) Il regolamento (UE) n. 472/2013 fissa le norme per l'approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri che beneficiano dell'assistenza finanziaria, le quali devono essere ricollegate alle disposizioni del regolamento (UE) N. 407/2010 del Consiglio che istituisce il MESF nei casi in cui lo Stato membro interessato riceve assistenza sia dal MESF che da altre fonti.
- (3) L'Irlanda ha ottenuto l'assistenza finanziaria sia nel quadro del MESF, con la decisione di esecuzione 2011/77/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione all'Irlanda, che dell'EFSF.
- (4) Per ragioni di uniformità, è opportuno che l'approvazione dell'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico dell'Irlanda ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013 avvenga con riferimento alle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/77/UE.
- (5) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), il decimo riesame volto a valutare i progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate, nonché la loro efficacia e il loro impatto economico e sociale.

A seguito del riesame, è necessario apportare modifiche al vigente programma di aggiustamento macroeconomico.

- (6) Le modifiche sono contenute nella decisione [inserire il riferimento] che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure specificate all'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, che l'Irlanda è tenuta ad adottare nel 2013 nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*